

Società tra professionisti operative dal 22 aprile: in arrivo i chiarimenti dell'Agencia delle Entrate sul trattamento fiscale

Stp equiparate agli autonomi

Regime tributario assimilato agli studi associati ma con più costi – Doppio binario per i soci di capitale

DI STEFANO SETTI

I CHIARIMENTI ATTESI

Regime fiscale equiparato al reddito da lavoro autonomo per le società tra professionisti (Stp). È l'orientamento che prenderà l'Agencia delle Entrate nella definizione del profilo fiscale da assegnare alle nuove società operative dal 22 aprile, data di entrata in vigore del decreto 8 febbraio 2013, pubblicato in Gazzetta lo scorso 6 aprile.

Si tratta di un chiarimento molto atteso visto che sia l'articolo 10 della legge 183/2011, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la possibilità di costituire le Stp, sia il regolamento attuativo appena citato nulla dicono in merito ai profili tributari riservati alle Stp.

L'interpretazione scelta dall'Agencia delle Entrate, dalle informazioni in nostro possesso, è quella di precisare che il reddito prodotto dalle Stp è qualificabile come reddito di lavoro autonomo indipendentemente dalla forma societaria utilizzata dalla Stp. Di conseguenza, indipendentemente dal fatto che la Stp sia di persone ovvero di capitali (ad esempio una Spa) non vi sarà l'applicazione dell'Ires, inoltre, l'imputazione dell'utile in capo ai soci avverrà per trasparenza. Il chiarimento sarà contenuto in una risoluzione ministeriale di imminente pubblicazione.

In questo modo l'Agencia si allinea alle interpretazioni prevalenti secondo cui i redditi conseguiti dalle Stp non possono che essere qualificati quali redditi di lavoro autonomo (ai sensi dell'art. 53 del Tuir) in considerazione della rilevanza che assume nell'ambito della Stp la prestazione professionale dei soci rispetto alla incidenza del capitale.

Medesime considerazioni valgono anche nel caso di Stp di capitali, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di tassazione; infatti, anche in tali ipotesi si dovrà seguire il crite-

■ I redditi prodotti dalla Stp costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del Tuir in quanto a essi si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma comune di arti e professioni

■ I compensi corrisposti alla Stp sono soggetti a ritenuta d'acconto del 20%

■ Alle fatture emesse dalle Stp sarà applicato, nei confronti del cliente, il contributo integrativo della cassa (al 4%) che sarà poi versato alla cassa di categoria. Inoltre, dovranno essere versati i contributi previdenziali soggettivi alla rispettiva cassa di previdenza

■ Con riferimento al socio non professionista si potranno avere due casi:

- nel caso di persona fisica tornerà l'applicazione dell'Irpef
- se il socio non professionista è un imprenditore l'utile (o perdita) della Stp andrà a incrementare (o ridurre) il reddito d'impresa di tale socio

rio di cassa (e non quello di competenza). Va da sé che anche le Stp costituite sotto forma di società di capitali non saranno soggette a Ires.

Alla questione del reddito è legata anche quella previdenziale. Infatti, se il reddito non fosse qualificato quale autonomo si creerebbero non pochi squilibri che potrebbero compromettere seriamente la gestione delle casse professionali. In caso contrario, cioè se il reddito delle Stp fosse considerato come reddito d'impresa, l'attività svolta dalle Stp dovrebbe essere considerata di natura imprenditoriale, con il conseguente assoggettamento alle procedure concorsuali, ma non solo. L'esercizio della professione intellettuale è infatti incompatibile con l'attività di impresa. Senza contare che da ciò discenderebbe la determinazione del reddito con criteri di com-

petenza, con la conseguenza di dover provvedere tutti gli anni in sede di chiusura dell'esercizio alla determinazione del valore degli incarichi in corso e non ancora terminati, con un ulteriore aggravio di adempimenti e la possibilità di dar comunque luogo a contestazioni in caso di verifiche tributarie. Inoltre, se le Stp producessero redditi d'impresa, ai fini contributivi, si avrebbe l'effetto che tali società sarebbero del tutto escluse dalle regole di previdenza dei professionisti. Inoltre, non ci sarebbero contributi integrativi da indicare in fattura e per lo più i singoli soci professionisti avrebbero l'onere di «costruirsi» in proprio una posizione previdenziale.

Considerato che la linea sposta dall'Agencia è quella del reddito di lavoro autonomo ne consegue che le fatture emesse dalle Stp saranno soggette al contributo integrativo, pari al 4% e a carico del committente. Inoltre, tornerà l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% sempre che il committente sia un soggetto passivo d'imposta.

Di fatto l'Agencia delle Entrate confermerà la scelta già indicata per le società tra avvocati istituite con il Dlgs 96/2001, che, come avvenuto per le Stp, nulla dispone in merito al trattamento tributario. In quel caso, i dubbi sono stati sciolti con la risoluzione ministeriale n. 118/E del 28 maggio 2003. Il provvedimento chiariva che «ai fini fiscali, per ragioni di coerenza del sistema impositivo, occorre dare risalto al reale contenuto professionale dell'attività svolta». Dunque, concludeva l'amministrazione finanziaria, tenuto conto che i principi dettati dalla legge in materia richiamano tut-

te le caratteristiche che disciplinano l'esercizio della professione intellettuale, non si può che affermare che il contenuto della prestazione resa da società tra professionisti non possa che avere natura professionale, quindi, inquadabile quale reddito di lavoro autonomo.

Il citato documento di prassi non aiutava però a definire il trattamento fiscale dell'utile spettante ai soci «tecnici» ovvero ai soci di capitale. Sul punto, sembra che nel nuovo documento di prassi l'Agencia chiarirà che se il socio non professionista è una persona fisica vi sarà l'applicazione, ai fini delle imposte dirette, dell'Irpef. Invece, nel caso di socio non professionista il reddito per trasparenza della Stp andrà a incremento o riduzione del reddito d'impresa del socio imprenditore. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SPESE E ADEMPIMENTI*Società tra professionisti e studi associati a confronto*

Studio associato o Stp? Se la valutazione dei progettisti si baserà principalmente sui costi è prevedibile che non ci sarà la fila agli sportelli delle Cdc per costituire le nuove società. Lo studio associato ha una struttura che prevede costi inferiori e flessibili rispetto a quelli previsti per le Stp. Infatti, nello studio associato:

- 1** Non vi è la necessità di un formale atto costitutivo né di una sua iscrizione nel Registro imprese (si tenga presente al riguardo che la scrittura privata autenticata serve solo per ripartire gli utili in misura diversa da una loro divisione per teste)
- 2** La nomina di organi amministrativi o di controllo è una necessità (di fatto, non di diritto) solo negli studi di maggiori dimensioni, negli altri casi se ne fa a meno
- 3** Gli studi associati non hanno bisogno, come per le società di capitali (Srl e Spa), di dotazioni patrimoniali minime, sia in sede di costituzione sia durante la loro esistenza
- 4** L'ingresso e l'uscita dei "soci" sono eventi privi di formalismi così come non vi sono formalità per le eventuali "elezioni" di cariche interne, negli studi più grandi
- 5** Non vi sono limiti alla distribuzione infrannuale di acconti di utili
- 6** Non vi sono obblighi di redazione di bilanci né di un loro deposito al Registro imprese

